



D.L. 78/2010 – Pronto il Ricorso del S.I.A.P. per la Tutela dello Stipendio e del nostro Reddito

Per la Disparità di Trattamento Retributivo dei Poliziotti a
Parità di Requisiti, Anzianità di Carriera e Funzioni Espletate

Cari colleghi e colleghe il S.I.A.P. non si ferma, il sindacato non può restare fermo di fronte ad un danno economico di tale portata, **sosteneteci dunque nella battaglia a tutela del nostro lavoro e del reddito per le nostre famiglie.** Dopo le molteplici e reiterate manifestazioni di piazza e le tante proteste organizzate a Roma sotto i palazzi del potere, così come sotto la casa del Presidente Berlusconi, ed in tutte le città del paese, proteste intensificate dalla tarda primavera 2010 sino a tutto il 2011, con assoluta trasparenza e coerenza, senza alcun tentennamento da parte nostra. Ciò nonostante, il Governo non ha inteso ascoltare, e ancora oggi siamo al 10° mese dell'anno, e non ha ancora emanato l'ormai tristemente famoso DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), attraverso il quale è possibile mitigare gli effetti delle norme tagliola varate dall'iniqua manovra dell'estate 2010. In cui grazie alle nostre battaglie in fase di approvazione parlamentare, abbiamo ottenuto un finanziamento una tantum di 80 ml di euro per gli anni 2011 e 2012, al fine di perequare la decurtazione stipendiale. Ma questo sarà possibile solo se il DPCM sarà varato con efficacia annuale, e reiterabile ogni anno sino al 2013. Diversamente se sarà varato con efficacia triennale recupereremo solo il 35% o giù di lì, della decurtazione complessiva delle diverse voci stipendiali ed accessorie. In quest'ultima ipotesi o nel caso il DPCM non venga affatto varato, il S.I.A.P. nazionale ha già dato **mandato ai propri legali** i quali stanno predisponendo un ricorso in cui si costituiranno in giudizio tutti i nostri Segretari provinciali e regionali, proprio per dare maggiore forza alle nostre legittime istanze di **tutela per tutti i poliziotti.** Il Governo è stato informato con un apposito telegramma indirizzato al Presidente del Consiglio, e ai Ministri dell'Interno e dell'Economia.

Alcune delle motivazioni giuridiche su cui sarà strutturato il ricorso sono molto sinteticamente descritte nel seguente documento.

Come noto il D.L. 78/2010, nel tentativo di contenere la spesa del pubblico impiego e della P.A più in generale, ha introdotto delle norme a dir poco discutibili in tema di trattamento economico, sia complessivo che accessorio, che il S.I.A.P., sin dalla prima ora non ha condiviso e non condivide sia nel metodo utilizzato dal Governo, che ha soffocato il confronto con il sindacato, sia nel merito, è cosa nota.

In particolare le maggiori criticità emergono con riferimento ai commi 1, 2 e 21 dell'art.9, ma anche l'art. 12, comm.10 in merito alle rinnovate regole per il calcolo del TFR, che ha ridotto l'aliquota dal 7.10% al 6.91% del D.L. in argomento.

Ad un dettagliato esame, infatti, in materia di trattamento dei pubblici dipendenti tra cui poliziotti e militari, le norme del decreto legge n.78/2010 summenzionate, presentano profili di potenziale contrasto con il dettato costituzionale.

L'applicazione delle previsioni di tale D.L., palesa un chiaro contrasto con la lettura sistematica degli art.li 3, 39, 4° comm. e 36, 1° comm. della nostra Costituzione, ma non solo.

Come noto il trattamento economico derivante da un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. è fissato secondo la legge e il diritto, da CCNL.

Premesso che i Contratti Collettivi da noi sottoscritti sono stipulati dai sindacati di polizia maggiormente rappresentativi dei dipendenti della Polizia di Stato e del Comparto sicurezza, come nel caso del S.I.A.P. da un lato, e dall'altro in nome e per conto dello Stato, dai rappresentanti del Governo in qualità di parte pubblica.

Entrambe le parti raggiunta l'intesa, convengono e sottoscrivono l'accordo sindacale. Si precisa quindi, che anche per le categorie disciplinate dal diritto pubblico, come i poliziotti e tutti i dipendenti del Comparto Sicurezza e Difesa, infatti, la retribuzione complessiva è definita da accordi, stipulati dai sindacati di polizia e dal Governo come datore di lavoro, poi recepiti in D.P.R. per l'esecuzione dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si è in presenza quindi, di una disciplina giuridica che certamente si colloca nell'area di applicazione dell'art. 39, 4° comm. Cost. il quale dispone, che i Sindacati possono stipulare *"contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce"*.

Ciò detto, è di palmare evidenza che, con l'applicazione delle norme in questione, il Governo riduce unilateralmente le retribuzioni definite dai CCNL stipulati a suo nome, come corrispettivo di prestazioni lavorative rese in un determinato quadro giuridico di diritti e doveri, ma anche di limitazioni, obblighi, sanzioni.

Stante quanto brevemente esposto, risulta evidente la caducazione dell'"efficacia obbligatoria" costi-



tuzionalmente definita, dei Contratti Collettivi medesimi su un punto essenziale per l'equilibrio del sinallagma contrattuale, quale quello della retribuzione.

Altra chiara problematica, emerge in relazione all'art. 36, 1° comm. Cost., ovvero al principio fissato della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

In un regime nel quale il quantum della retribuzione è fissata da accordi sindacali, deve presumersi che questa proporzione sia in quella sede definita in concreto, dagli accordi stessi, anche rispetto alle funzioni espletate per la qualifica rivestita, come nel caso delle Forze di Polizia o Militari.

Perciò il S.I.A.P. è intimamente convinto che una riduzione unilaterale della retribuzione complessiva, in violazione degli accordi sindacali recepiti dai D.P.R., può ritenersi un vulnus inferto al principio della proporzionalità e della quantità della retribuzione.

Considerato che, nel sistema contrattuale vigente per il nostro Comparto e la sottoscrizione dei CCNL comporta che una parte di emolumenti siano utilizzati per il rinnovo della retribuzione mensile degli stipendi, dello straordinario, dell'accessorio e delle diverse indennità, ed una parte destinata ai fondi di amministrazione che pagano la restante retribuzioni accessorie all'intera categoria, dopo aver sottoscritto gli accordi di II° livello, tecnicamente il "fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali" (c.d. produttività, cambio turno, reperibilità, alta montagna ecc...), la soppressione e il congelamento delle previsioni normative e contrattuali relative alla corresponsione globale, comprimono e riducono il reddito mensile e annuale di ogni poliziotto senza alcuna distinzione di qualifica o funzione.

Inoltre l'art. 9, 21° comma, al penultimo periodo del comma prevede che per il personale regolato dal diritto pubblico, ogni promozione disposta nel triennio 2011 - 2013 abbia effetto solo ai fini giuridici e non pure a quelli economici (il termine illogico - appare oggettivamente insufficiente), mentre l'ultimo periodo contempla il medesimo blocco per il personale contrattualizzato, riferendolo alle progressioni di carriera comunque denominate.

Quindi dette previsioni significano che il dipendente, a seguito di promozione, che andrà a svolgere una funzione di livello più elevato, con contenuti professionali più complessi e con responsabilità maggiori, continuerà a percepire la retribuzione precedente, per una prestazione di lavoro, sia sul piano formale che sostanziale con maggiori responsabilità e qualitativamente diverso.

Il contrasto con l'art. 36, 1° Cost., è del tutto evidente, come pure la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in conseguenza della evidente disparità di trattamento.

Questa breve ed estrema sintesi per evidenziare le palesi contraddizioni del D.L.78/2010 oggetto delle nostre contestazioni. Pensiamo ad esempio all'esito dei concorsi pubblici con riserva di posti al personale interno, vi sarebbe l'aporia secondo cui, ai candidati vincitori esterni all'amministrazione sarà corrisposto un trattamento economico corrispondente alla categoria per cui il concorso è stato bandito, mentre, ai dipendenti già in servizio che partecipano come riservatari o, pur essendo vincitori, dovrebbe spettare l'inquadramento giuridico e non anche la progressione economica, con evidente lesione dei principi di uguaglianza e proporzionalità della retribuzione, con conseguente violazione dell'art.3 Cost..

Stesse considerazioni nelle ipotesi in cui alcuni dipendenti abbiano avuto la "fortuna" di maturare l'assegno di funzione ed i relativi incrementi economici entro il 31 dicembre 2010, rispetto a chi, gli stessi diritti li abbia maturati il giorno successivo, cioè dal 1 gennaio 2011 in poi. Ci riferiamo segnatamente a chi ha maturato i 17, 27 e 32 anni di servizio entro una certa data anziché in un'altra.

Per effetto del blocco economico previsto dall'articolo 9 commi 1 e 21 della manovra finanziaria del luglio 2010, in assenza del DPCM di perequazione annuale, per cui manifestiamo e protestiamo ogni giorno, non sono in buste paga dal 1 gennaio 2011:

- A) gli aumenti relativi alle promozioni;
- B) l'aumento di parametro per gli Ass.C. con otto anni di anzianità;
- C) l'aumento di parametro per i Sov.C. con otto anni di anzianità;
- D) l'aumento di parametro per gli Isp.C con dieci anni di anzianità;
- E) il mancato pagamento dell'assegno di funzione per tutti coloro che lo hanno maturato dal 2011
- F) l'aumento relativo alla progressiva valorizzazione dirigenziale per i neo vice questori aggiunti;
- G) l'aumento per lo stipendio da primo dirigente concesso dopo 13 anni di servizio nel ruolo direttivo;
- H) l'aumento per il trattamento economico completo da primo dirigente concesso dopo 15 anni di servizio nel ruolo direttivo;
- I) l'aumento per lo stipendio da dirigente superiore concesso dopo 23 anni di servizio sia nel ruolo direttivo sia in quello da dirigente;
- J) l'aumento per il trattamento economico completo da dirigente superiore concesso dopo 25 anni di servizio sia nel ruolo direttivo sia in quello dirigenziale;

K) scatti biennali, ecc...

Ecco un mero esempio ma se ne potrebbero fare altri, di come la decurtazione stipendiale che già incide e inciderà sul nostro reddito, e sugli ovvi riflessi previdenziali, causa l'iniqua manovra finanziaria per la correzione dei conti pubblici, avendo espletato i suoi primi effetti tutto ciò che si matura, a partire dall'esercizio finanziario dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre del 2013. Per ciò che attiene al mancato rinnovo derivante dal blocco dei Contratti, gli effetti vanno ben oltre gli anni interessati. La decurtazione stipendiale, in via generale al momento risulta avere riflessi negativi, sulla 13° mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buona uscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art.82 del DPR 10 gennaio 1957 n.3, e da disposizioni analoghe sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

COSA SI PERDE CON LA MANCATA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO di FUNZIONE, per il personale che ha maturato i 17, 27 e 32 anni di servizio nel corso del 2011. Di norma l'adeguamento stipendiale dell'assegno funzionale (a mero titolo di esempio, per il ruolo agenti assistenti, 120 euro lordi mensili per i 17 anni) in busta paga è sempre avvenuto il mese successivo alla maturazione degli anni previsti dal compimento di tale diritto.

Assegno Funzionale importi annuali distinti per ruolo	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Ruolo Agenti - Assistenti	1.448,40 1.569,10	2.949,83 3.195,65	3.392,30 3.674,99
Ruolo Sovrintendenti	1.800,20 1.950,22	3.018,20 3.269,72	3.470,98 3.760,22
Ruolo Ispettori	1.829,40 1.981,85	3.070,50 3.326,37	3.531,03 3.825,28
Ruolo dei Commissari (Direttivi)	2.153,50 2.332,96	3.231,70 3.501,01	3.716,51 4.026,22
(Commissari Capo)	2.770,90 3.001,81	5.144,10 5.572,77	5.915,67 6.408,64
(V. Questore Agg.)	3.122,70 3.382,92	5.144,10 5.572,77	5.915,67 6.408,64

Le cifre in **ROSSO** sono riferite all'emolumento complessivo lordo compresa la 13° mensilità.



Assegno Funzionale importi mensili distinti per ruolo	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Ruolo Agenti - Assistenti	120,07	245,82	282,69
Ruolo Sovrintendenti	150,02	251,52	289,25
Ruolo Ispettori	152,45	255,87	294,25
Ruolo dei Commissari (Direttivi)	179,45	269,31	309,71
(Commissario Capo)	230,91	428,67	492,97
(V. Questore Agg.)	260,22	428,67	492,97

Concludendo è possibile affermare che, stante l'attuale assetto Costituzionale, la conservazione del medesimo trattamento economico sarebbe possibile solo ove al riconoscimento giuridico della nuova qualifica, non corrisponda un mutamento di mansioni, in quanto l'art. 36 Cost. prescrive la corrispondenza di una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità di lavoro; inoltre anche in siffatta ipotesi vi sarebbe l'insormontabile ostacolo definito dall'art.3 della Costituzione, palesemente violato in presenza di situazioni che, benché analoghe in punto di fatto, non lo sarebbero in termini di emolumenti.

La Segreteria Nazionale

Roma, 5 Ottobre 2011

**DALLA PARTE
GIUSTA**